

N. 01133/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01579/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Sannazzaro de' Burgondi, Comune di Ferrera Erbognone, Comune di Galliavola, Comune di Mezzana Bigli, Confagricola - Sede Provinciale di Pavia, Federazione Coldiretti Pavia, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto presso Paola Brambilla in Milano, piazza Bertarelli, 1;

Provincia di Pavia, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Denti, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria Tar Milano;

contro

Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

nei confronti di

Acta Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio eletto presso Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto Dirigente Unità Organizzativa della Regione Lombardia del 27 aprile.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e di Acta Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda di sospensione del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione non appare assistita dal necessario periculum in mora, in quanto le opere non sono in fase di realizzazione e la denunciata assenza della relazione di riferimento prevista dalla Direttiva 2010/75/Ue riguarderebbe, se applicabile, solo le condizioni dei luoghi oggetto di trasformazione, che sono localizzati nel territorio di un solo Comune.

Ritenuto quindi che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)